

Iniziativa attualità di protezione



SÌ ALLA PROTEZIONE
dalla sessualizzazione
nella scuola dell'infanzia
e nella scuola elementare

**Giochi proibiti
alla scuola
dell'infanzia**

Voci dell'iniziativa popolare



Ulrike Walker
Copresidente del Comitato
d'iniziativa

**Per i bambini sono «schifosi»,
per gli esperti «molto accurati»,
per i giuristi «penalmente rilevanti»**

In un recente contributo sulla «Basler Zeitung» si legge che l'educazione sessuale è paragonabile alla tavola pitagorica! Le esperienze raccolte indicano tuttavia che i bambini trovano «schifosa» la sessualità quando non sono ancora emozionalmente idonei ad affrontare tale tematica. Sentimenti di disgusto a fare di calcolo? Del tutto improbabile!

Nell'edizione in lingua tedesca del settimanale della Migros dello scorso 11 agosto si legge che, secondo Christoph

Eymann, direttore della pubblica educazione basilese e responsabile dei box del sesso, riguardo agli stessi i suoi esperti hanno lavorato in modo «molto accurato». Il professore di diritto penale presso l'università di San Gallo, Martin Killias, ritiene per contro che singoli materiali contenuti nei box del sesso abbiano chiaramente contenuti penalmente rilevanti (si legga l'articolo a pagina 2). Il grado di accuratezza profuso nella realizzazione dei box del sesso emerge dal fatto che, su pressione dell'opinione pubblica, sono stati modificati non soltanto la sua denominazione bensì anche i suoi contenuti e infine il relativo programma didattico ha dovuto essere rielaborato dal profilo redazionale.

Il nostro Comitato d'iniziativa lavora con tutte le sue forze affinché in Svizzera non venga introdotta alcuna lezione di educazione sessuale obbligatoria e i bambini ricevano spiegazioni ad essi idonee. Vi ringraziamo di tutto cuore per il vostro sostegno che ci è indispensabile.

Ulrike Walker
Copresidente del Comitato d'iniziativa

La denominazione «estremam...

Il 7 luglio 2011 due rappresentanti del comitato d'iniziativa successivamente costituito si sono recati a colloquio dal direttore della pubblica educazione basilese Christoph Eymann. Il consigliere di Stato responsabile degli scandalosi box del sesso, ora presidente della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE), si è dovuto sentir dire che l'espressione «box del sesso» è indelicata e non è stata scelta accuratamente. In quell'occasione Eymann aveva subito rifiutato questa critica replicando indignato: «in nessun caso! I miei esperti hanno lavorato con cura.»

Nel frattempo sono trascorsi oltre tre anni. Sull'edizione dell'11 agosto 2014 del settimanale in lingua tedesca della Migros, il direttore della pubblica educazione ritiene oggi, quanto ai box del sesso di Basilea-Città, che «già la loro denominazione era estremamente stupida». Nel contempo egli aggiunge tuttavia che «da un'attenta osservazione si può notare che dietro questo progetto vi è una grande cura». Se in passato i box del sesso piacevano a Eymann tanto per la loro denominazione quanto per il loro contenuto, oggi essi sembrano convincerlo soltanto per il loro contenuto. Quest'ultimo andrà perciò esaminato qui di seguito.

Parere del prof. dott. Martin Killias

«Iniziativa di protezione – attualità» ha chiesto al prof. dott. Martin Killias, noto professore di diritto penale, docente ospite permanente di procedura penale e criminologia all'università di San Gallo, di formulare un breve parere su due strumenti didattici contenuti nei box del sesso destinati alle scuole dell'infanzia e alle scuole elementari di Basilea-Città.



Dr. Christoph Eymann

Il primo caso riguarda un'illustrazione tratta dallo strumento didattico intitolato «Mein erstes Aufklärungsbuch» (il mio primo libro di spiegazioni) di Holde Kreul per bambini a partire dai cinque anni d'età. L'illustrazione mostra un uomo e una donna nudi che stanno infilando un preservativo! Secondo Killias essa potrebbe essere senz'altro definita come pornografica.

I tribunali potrebbero tuttavia anche giudicare altrimenti questa immagine, nella misura in cui si tratti di materiale destinato alle lezioni educative. Personalmente Killias ritiene però che l'uso di questo materiale per bambini a partire dai cinque anni d'età sia errato e non riesce a immaginarsi in quale modo i bambini di cinque anni possano già essere interessati al tema della prevenzione.

«Non vedo quindi in alcun modo per quale motivo i docenti debbano fornire un'informazione proattiva in materia di prevenzione a bambini che sono ancora ben lungi dalla fase della pubertà. Inoltre dovrebbe esservi un consenso generale sul fatto che le esigenze d'informazione di bambini più grandi siano diverse di quelle dei più piccoli.» Va poi rilevata la reazione dell'opinione pubblica in merito all'eventualità che tali lezioni siano svolte non da una docente bensì da un docente di sesso maschile. In tal caso «motivi pedagogici imporreb-



«estremamente stupida» dei box del sesso

bero inequivocabilmente l'interrogativo sull'adeguatezza di tale materiale didattico».

Le immagini menzionate sarebbero penalmente rilevanti se «il loro impiego durante le lezioni non si lascerebbe giustificare dal profilo pedagogico» o se non sarebbero appropriate al raggiungimento degli scopi delle lezioni di educazione sessuale. In tal modo, prosegue Killias, la discussione si sposta sul piano pedagogico. La domanda che si pone è se un libro con queste illustrazioni sia favorevole o meno allo sviluppo sano dei bambini.

Informativo e degno di nota è infine il fatto che l'Ufficio federale della sanità pubblica ha recentemente cancellato dalla pagina Internet «Amorix» la raccomandazione relativa al summenzionato libro di spiegazioni per bambini a partire dai cinque anni d'età. Secondo le indicazioni del dipartimento della pubblica educazione il libro è stato tolto anche dai box del sesso basilesi.

Il secondo caso riguarda uno strumento didattico per le lezioni di educazione sessuale con la presentazione di esercizi per le scuole dell'infanzia ed elementare. Un esercizio prevede che un bambino si stenda sul pavimento e venga coperto con un lenzuolo. Gli altri bambini possono quindi toccare tutte le parti del corpo e denominarle. Il professore di diritto penale ritiene che, se in un esercizio del genere venisse praticato lo sfioramento delle parti genitali di bambini a partire dai quattro anni d'età, la fattispecie penale della «coercizione a un atto sessuale» sarebbe adempita a condizione che il docente esiga tali atti facendo uso della sua autorità. In tal caso l'autore sarebbe non il bambino che effettua lo sfioramento bensì il docente stesso che impartisce la relativa istruzione.



Professore Dr. iur. Martin Killias

Killias si chiede inoltre se l'interruzione dei sentimenti di vergogna assimilata dai bambini non abbia in definitiva l'effetto di esporre gli stessi ad atti di violenza invece che di proteggerli mediante il rafforzamento delle capacità interiori di difesa. «In ultima analisi», spiega Killias, «la risposta a tale interrogativo viene cercata a livello pragmatico, valutando se tali esercizi servano effettivamente ad aumentare la protezione contro gli atti di violenza o, appunto, non abbiano piuttosto l'effetto di esporre maggiormente i bambini a tali atti.»

Il Codice penale vigente in Svizzera non facilita la difesa contro gli atti di violenza pornografici commessi mediante le lezioni di educazione sessuale nelle nostre scuole dell'infanzia ed elementari. Molti aspetti di questa problematica sembrano venir trasposti sul piano pedagogico-«scientifico». Una chiarezza al riguardo può essere presumibilmente raggiunta soltanto attraverso la sentenza di un tribunale penale.

I pedagogisti e i sessuologi competenti continueranno a perseguire fermamente i loro obiettivi di introdurre lezioni obbligatorie di educazione sessuale scientificamente non motivate in tutta la Svizzera a partire dalla scuola dell'infanzia. Il direttore della pubblica educazione di Basilea loda ancora i realizzatori dei box del sesso basilesi attestandone la «loro grande cura». Soltanto la denominazione scelta di box del sesso sarebbe stata «estremamente stupida».

Noi possiamo ancora frenare questa ondata di sessualizzazione programmata: con il successo dell'iniziativa «Protezione dalla sessualizzazione nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare». Aiutateci!

Iniziativa popolare federale

Registro centrale svizzero per la valutazione dei criminali sessuomani o violenti

Pubblicata nel Foglio federale il 29 aprile 2014

I cittadini e le cittadine svizzeri sottoscritti aventi diritto di voto chiedono, in virtù degli articoli 34, 136, 139 e 194 della Costituzione federale e conformemente alla legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (art. 68segg) che

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 123d (nuovo) Registro concernente i criminali sessuomani o violenti condannati

1 È tenuto un registro centrale svizzero concernente i criminali sessuomani o violenti condannati con una sentenza passata in giudicato. Il registro ha lo scopo di facilitare le operazioni di ricerca di criminali pericolosi e di evitare che lacune informative conducano a valutare in modo errato i criminali pericolosi.

2 Per ogni criminale sono registrate le seguenti informazioni: tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, le autorità giudicanti, le date e i luoghi di tutti reati commessi, le fattispecie penali, le date e i luoghi di pronuncia delle sentenze, l'entità delle pene inflitte, le misure ordinate e le norme di condotta impartite, le valutazioni concernenti l'imputabilità, tutte le motivazioni delle sentenze, tutte le perizie, le informazioni concernenti tutte le collocazioni nell'ambito dell'esecuzione delle pene e delle misure, i luoghi di collocazione, le registrazioni dei movimenti in entrata e in uscita, il primo congedo, l'inizio del regime carcerario aperto e tutti i cambiamenti di nome.

3 Il registro può essere consultato dalle persone seguenti: giudici, pubblici ministeri, periti, avvocati e rappresentanti delle parti lese che hanno o hanno avuto a che fare con il criminale nell'esercizio delle loro funzioni; inoltre tutte le istituzioni dell'esecuzione delle pene e delle misure e tutti gli specialisti che operano, dietro mandato di queste istituzioni, per ridurre il rischio di recidiva dei criminali, ad esempio terapisti e operatori dell'assistenza riabilitativa. Inoltre possono consultare il registro gli studiosi che eseguono indagini autorizzate. Il registro è pure a disposizione dei funzionari di polizia nell'esercizio delle loro funzioni.

4 I giudici, i pubblici ministeri, i periti, i terapisti e gli operatori dell'assistenza riabilitativa sono tenuti, nel quadro della loro attività, a consultare sistematicamente e con attenzione le informazioni contenute nel registro. È necessario garantire che tutte le informazioni contenute nel registro possano essere utilizzate dai giudici per la pronuncia di sentenze e dai periti nell'ambito delle valutazioni dei rischi.

5 I dati e le informazioni contenuti nel registro non possono essere cancellati.



Iniziativa popolare federale

«Responsabilità per la recidiva di criminali sessuomani o violenti»

Pubblicata nel Foglio federale il 29 aprile 2014

I cittadini e le cittadine svizzeri sottoscritti aventi diritto di voto chiedono, in virtù degli articoli 34, 136, 139 e 194 della Costituzione federale e conformemente alla legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (art. 68segg) che

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 123e (neu) Responsabilità per la recidiva di criminali sessuomani o violenti

1 L'autorità competente risponde dell'eventuale recidiva del criminale che al momento della condanna è considerato pericoloso e a rischio di recidiva e che viene liberato anticipatamente mentre è detenuto, internato o soggetto a un'altra misura oppure che ottiene un congedo o beneficia di una misura che lo autorizza a lasciare lo stabilimento in cui è collocato.

2 L'autorità responsabile di tale decisione errata riconosce alla vittima o ai suoi congiunti un'indennità e una riparazione del torto morale adeguate.

3 Qualora in seguito a tale decisione una persona perda la vita, subisca lesioni gravi o sia vittima di violenza carnale, le persone che hanno autorizzato la liberazione anticipata, il congedo o la misura grazie alla quale il criminale ha potuto lasciare lo stabilimento sono sollevate dall'incarico; il loro rapporto di lavoro è risolto.



Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la domanda deve firmarla personalmente.


Chiunque si rende colpevole di corruzione attiva o passiva oppure altera il risultato della raccolta delle firme è punibile secondo l'articolo 281 e rispettivamente 282 del Codice penale.

Cantone		N. d'avviamento postale	Comune politico		
Cognome (di propria mano e leggibilmente)	Nome	Data di nascita (giorno/mese/anno)	Indirizzo (via e numero)	Firma (autografa)	Controllo (lasciare in bianco)
1					
2					
3					

Termine per la raccolta delle firme: 29 ottobre 2015.

Il comitato d'iniziativa, composto dei seguenti promotori, è autorizzato a ritirare incondizionatamente la presente iniziativa con decisione presa dalla maggioranza assoluta dei suoi membri aventi ancora diritto di voto: Anita Chaaban, Hostetgass 30, 9470 Buchs, Sami Chaaban, Guschastrasse, 9475 Sevelen, Nabil Chaaban, Hostetgass 30, 9470 Buchs, Doris Vetsch-Kehrer, unterer Geriälsweg 1, 9472 Grabs, Raphaela Imhof, Vogelberg 2, 4614 Hägendorf, Paul Imhof, Vogelberg 2, 4614 Hägendorf, Patrik Feusi, Amselweg 11, 8836 Bennau, Alban Wirthner, Stansstaderstrasse 33, 6370 Stans.

Questa lista, anche se incompleta, dev'essere rinviata entro il 28 febbraio 2015 al comitato d'iniziativa :Initiativkomitee Zentralregister, Postfach 514, 9471 Buchs, il quale provvederà per l'attestazione del diritto di voto. Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo: anita.chaaban@bluewin.ch, o al indirizzo del comitato dell'iniziativa Zentralregister, Postfach 514, 9471 Buchs.

Si attesta che i summenzionati (numero) firmatari dell'iniziativa popolare hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune summenzionato.	
Il funzionario attestatore (firma autografa e qualità ufficiale):	
Luogo.....	Data.....
.....	
 Bollo ufficiale	



Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la domanda deve firmarla personalmente.


Chiunque si rende colpevole di corruzione attiva o passiva oppure altera il risultato della raccolta delle firme è punibile secondo l'articolo 281 e rispettivamente 282 del Codice penale.

Cantone		N. d'avviamento postale	Comune politico		
Cognome (di propria mano e leggibilmente)	Nome	Data di nascita (giorno/mese/anno)	Indirizzo (via e numero)	Firma (autografa)	Controllo (lasciare in bianco)
1					
2					
3					

Termine per la raccolta delle firme: 29 ottobre 2015.

Il comitato d'iniziativa, composto dei seguenti promotori, è autorizzato a ritirare incondizionatamente la presente iniziativa con decisione presa dalla maggioranza assoluta dei suoi membri aventi ancora diritto di voto: Anita Chaaban, Hostetgass 30, 9470 Buchs, Sami Chaaban, Guschastrasse, 9475 Sevelen, Nabil Chaaban, Hostetgass 30, 9470 Buchs, Doris Vetsch-Kehrer, unterer Geriälsweg 1, 9472 Grabs, Raphaela Imhof, Vogelberg 2, 4614 Hägendorf, Paul Imhof, Vogelberg 2, 4614 Hägendorf, Patrik Feusi, Amselweg 11, 8836 Bennau, Alban Wirthner, Stansstaderstrasse 33, 6370 Stans.

Questa lista, anche se incompleta, dev'essere rinviata entro il 28 febbraio 2015 al comitato d'iniziativa :Initiativkomitee Zentralregister, Postfach 514, 9471 Buchs, il quale provvederà per l'attestazione del diritto di voto. Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo: anita.chaaban@bluewin.ch, o al indirizzo del comitato dell'iniziativa Zentralregister, Postfach 514, 9471 Buchs.

Si attesta che i summenzionati (numero) firmatari dell'iniziativa popolare hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune summenzionato.	
Il funzionario attestatore (firma autografa e qualità ufficiale):	
Luogo.....	Data.....
.....	
 Bollo ufficiale	

Anita Chaaban, autrice dell'iniziativa per l'internamento a vita, sostiene ora l'iniziativa di protezione

Nel febbraio del 1996 la figlioccia di Anita Chaaban era stata sequestrata, più volte violentata dopodiché strangolata. Dopo quest'atto atroce Anita Chaaban aveva fondato a Buchs, comune di sua residenza nel cantone di San Gallo, con sua sorella e madre della vittima un gruppo di autoaiuto per i familiari di vittime di atti di violenza. Con l'iniziativa per l'internamento a vita aveva chiesto l'internamento a vita per criminali sessuomani o violenti. L'8 febbraio 2004 l'iniziativa era stata accolta con il 56,2% dei voti da parte del Popolo votante svizzero. Nella primavera 2014 Chaaban ha lanciato due nuove iniziative e ora sostiene anche l'iniziativa di protezione.

Secondo Anita Chaaban, purtroppo dall'accettazione della sua iniziativa per l'internamento a vita non molto è cambiato. Il caso della terapeuta Adeline, uccisa il 12 settembre 2013 a Ginevra da un detenuto - uno stupratore pregiudicato - mentre si stava recando a un corso di ippoterapia, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Il 29 aprile 2014 ha quindi lanciato due iniziative popolari: la prima chiede un registro

centrale svizzero per la valutazione dei criminali sessuomani o violenti; la seconda iniziativa vuole disciplinare la responsabilità per il caso in cui criminali sessuomani o violenti rimessi in libertà divengano recidivi.

I due moduli da staccare per le iniziative si trovano alle pagine 4 e 5 (si badi alla foratura). La copresidenza vi raccomanda di firmarla.



Anita Chaaban

Anita Chaaban sostiene l'iniziativa di protezione poiché essa riguarda la protezione dei bambini, tematica che dev'essere nuovamente messa sul tappeto. Qual'è la raccomandazione di Anita Chaaban in merito alla nostra iniziativa popolare? «discutere la tematica il più possibile nei media, sensibilizzare a più riprese le persone ed evidenziare costantemente la problematica nel modo più chiaro e semplice possibile.»

Sosteneteci:

L'iniziativa popolare ha bisogno del vostro sostegno. Aiutateci a coprire i costi con un'offerta.

Un piccolo consiglio: Aiutateci con delle piccole offerte regolari piuttosto che con un'unica grande offerta! Grazie di tutto cuore per il vostro sostegno, grande o piccolo che sia!

Conto: CP 70-80 80 80-1

Impressum:

Iniziativa di protezione - attualità è una pubblicazione trimestrale / **Abbon.:** CHF 10.- l'anno; gratuito per i benefattori / **Editore e redazione:** Comitato apartitico «Protezione dalla sessualizzazione nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare», Casella postale, 4142 Münchenstein / **Tel.** 061 702 01 00, **Fax** 061 702 01 04 / info@iniziativa-di-protezione.ch, www.iniziativa-di-protezione.ch, **Conto postale:** 70-80 80 80-1 / © **Comitato d'iniziativa / Fotografie:** p. 1: m.a.d.; p. 2: © Marcel Bieri/Keystone; p. 3: © Markus Forte/Ex-Press/RDB; p. 6: © Eddy Risch/Keystone / **Grafica:** GOAL AG für Werbung und Public Relations, 8600 Dübendorf / **Stampa:** Engelberger Druck AG, 6370 Stans.